

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN MICROSCOPIO

ELETTRONICO A BASSA ENERGIA E FOTOEMISSIONE (LEEM/PEEM - LOW

ENERGY ELECTRON MICROSCOPY/PHOTOELECTRON EMISSION MICROSCOPY)

NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE 4 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 PROGETTO NFFA-DI CUP

B53C22004310006 CIG 9735688FE1

TRA

L'Istituto Officina dei Materiali del Consiglio Nazionale delle

Ricerche (in seguito "Ente"), con sede in Trieste, S.S. 14 Km.

163,5 - 34149 Località Basovizza, C.F. 80054330586 e P.IVA

02118311006, rappresentato ai fini del presente atto dal Dr.

Giancarlo Panaccione, domiciliato per la carica presso la sede,

munito degli occorrenti poteri in forza del provvedimento della

Presidente del CNR n° 109 del 30/08/2023, domicilio digitale

PEC: protocollo.iom@pec.cnr.it

E

L'operatore economico ELMITEC Elektronenmikroskopie GmbH (in

seguito "Contraente"), con sede legale in Albrecht-von-Groddeck

Straße 3, 38678 Clausthal-Zellerfeld (Germania), Partiva IVA

DE173544125, rappresentato ai fine del presente atto dal Dr.

Czeslaw Koziol, domiciliato per la carica presso la sede legale,

nella sua qualità di legale rappresentante, nato a Nysa (Polonia)

il 19/06/1947, domicilio digitale: elmitec@pec.it

PREMESSO CHE:

1) Con provvedimento di decisione di contrattare Prot. n. 0104283

	del 06/04/2023, l'Ente ha disposto di avviare una gara a	
	procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. N.	
	50/2016 e s.m.i. per l'affidamento della fornitura di cui	
	trattasi, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta	
	economicamente più vantaggiosa basata sul rapporto	
	qualità/prezzo;	
	2)Il Responsabile Unico del Procedimento con atto istruttorio	
	Prot. n. 0184690 del 16/06/2023 ha comunicato la proposta di	
	aggiudicazione in favore del Contraente, per l'importo	
	contrattuale di € 1.349.000,00= oltre IVA;	
	3)Che il pagamento del corrispettivo contrattuale sarà	
	effettuato con risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione	
	dell'iniziativa Next Generation EU - Italia;	
	4)Con provvedimento Prot. n. 0187986 del 20/06/2023 l'Ente ha	
	disposto l'aggiudicazione della fornitura di cui trattasi in	
	favore del Contraente;	
	5)Il Contraente ha presentato la documentazione necessaria ai	
	fini della sottoscrizione del presente contratto, e a garanzia	
	dell'adempimento di tutte le obbligazioni del presente atto,	
	secondo le disposizioni di cui all'Art. 103 del Codice, ha	
	costituito la garanzia definitiva mediante cauzione per un	
	importo di € 67.450,00=, integrando il bonifico della garanzia	
	provvisoria pari a € 13.500,00= con ulteriore bonifico in data	
	01/09/2023 di importo pari a € 53.950,00=.	
	TUTTO CIO' PREMESSO	

tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI

1)Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono altresì parte inscindibile del contratto, ancorché non materialmente allegati, gli atti e i documenti di gara. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i documenti di gara prevarranno sui documenti prodotti dal Contraente in sede di gara fatta eccezione per le eventuali migliorie formulate dal Contraente.

ART. 2 - OGGETTO

1)Il presente Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alla prestazione da parte del Contraente delle seguenti attività:

a) Fornitura di un microscopio elettronico a bassa energia e fotoemissione (LEEM/PEEM)“;

2)Le predette attività dovranno essere prestate con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto, negli atti e documenti di gara, nonché nella Offerta del Contraente.

ART. 3 - IMPORTO

1)L'importo del contratto è di € 1.349.000,00= (euro un milione trecento quaranta novemila/00) oltre I.V.A. ai sensi di legge.

2)L'importo tiene conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a

carico del Contraente di cui al presente atto.

3) L'importo deve rimanere fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto e il Contraente non ha in nessun caso diritto di pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di qualunque natura essi siano.

ART. 4 - NORME E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO

1) Il rapporto contrattuale è disciplinato, oltre che dal presente contratto e, per quanto compatibili dalle norme del Codice civile, da:

- Dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Dalla Legge 136/2010 e s.m.i.;
- Dalla Legge 120/2020 e s.m.i.;
- Dalla Legge 108/2021 e s.m.i.;
- Dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. per la parte relativa al DUVRI;
- Dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;
- Dal Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, pubblicato sul S.O. n. 101 GURI n. 124 del 30 maggio 2005;
- Dal patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17, Legge 190/2012.
- Dal Regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 2020/852, in particolare l'art. 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH "Do no significant harm") nonché dalla Comunicazione

della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti

tecnici sull'applicazione del principio DNSH a norma del

regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

• Dal Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, in

relazione al principio del contributo all'obiettivo climatico

e digitale (c.d. tagging), al principio di parità di genere e

all'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani.

ART. 5 - TERMINI DI ESECUZIONE

1) La fornitura dovrà essere consegnata ed installata,

all'indirizzo di cui al punto 2) del presente articolo, entro

540 (cinquecento quaranta) giorni naturali e consecutivi

decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di

appalto.

2) Istituto Officina dei Materiali, Edificio MM - c/o Elettra

Sincrotrone Trieste, Strada Statale 14 - km 163,5 - AREA Science

Park 34149 Basovizza, Trieste.

ART. 6 - ONERI ED OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

1) Sono a carico del Contraente, intendendosi remunerati con

l'importo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle

attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale

espletamento dell'oggetto contrattuale, secondo le modalità e

le specifiche concordate.

2) Sono altresì a carico del Contraente tutti gli oneri, le spese,

le tasse ed i diritti di qualsiasi natura, comprese le spese del

contratto, le spese di trasporto, di viaggio e di missione per

	il personale addetto all'installazione, senza diritto di	
	rivalsa, nonché tutti gli obblighi ed oneri derivanti dal	
	rispetto della normativa vigente in materia di assicurazione	
	contro gli infortuni sul lavoro, delle disposizioni del D. Lgs.	
	n. 81/2008 e delle altre disposizioni in vigore in materia o che	
	potranno intervenire nel corso del contratto. A tal fine il	
	Contraente si impegna ad utilizzare per l'esecuzione del	
	presente contratto personale munito di adeguata preparazione	
	tecnico/professionale e, laddove necessario, ad impartire	
	un'adeguata formazione/informazione ai propri addetti sui rischi	
	specifici, propri dell'attività da svolgere, e sulle misure di	
	prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul	
	lavoro e tutela ambientale.	
	3) Il Contraente si obbliga a fornire assistenza alle procedure	
	di verifica di conformità.	
	4) Il Contraente si obbliga, per tutta la durata del periodo di	
	garanzia offerto, a intervenire per ripristinare il corretto	
	funzionamento della fornitura entro [COMPLETARE] giorni	
	lavorativi dalla comunicazione dell'Ente con cui si notificano	
	i malfunzionamenti riscontrati.	
	5) Tracciabilità dei flussi finanziari	
	5.1) Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei	
	flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010	
	n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.	
	5.2) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero	

degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire

la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di

risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis,

della legge 13 agosto 2010 n.136.

5.3) Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione

all'Ente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo

della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della

propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli

obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 7 - PENALI

1) Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo

nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto

si applica una penale di € 1.349,00 corrispondente all'1‰ (uno

per mille) dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA e

dell'eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di

lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.

2) L'Ente potrà applicare al Contraente penali sino a concorrenza

del 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale. Il

Contraente prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle

penali non preclude il diritto dell'Ente a richiedere il

risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti.

3) La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in

nessun caso il Contraente dall'adempimento dell'obbligazione per

la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo

di applicazione delle penali.

	4)Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo	
	all'applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno	
	contestati al Contraente per iscritto.	
	5)Il Contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie	
	deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi	
	dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano	
	accoglibili a giudizio dell'Ente ovvero non vi sia stata risposta	
	o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno	
	le penali sopra indicate.	
	6)Le penali verranno regolate dall'Ente, o sui corrispettivi	
	dovuti al Contraente oppure sulla garanzia definitiva. In	
	quest'ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere	
	reintegrata entro i termini fissati dall'Ente. Nel caso in cui	
	il Contraente abbia richiesto l'anticipazione del prezzo si	
	applicano le disposizioni di cui all'art. 35, comma 18 del	
	Codice;	
	7)Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il	
	limite del 20% dell'importo contrattuale, l'Ente potrà risolvere	
	il Contratto ai sensi dell'Art. 108, comma 4 del Codice.	
	ART. 8 - SUBAPPALTO	
	1)Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in Offerta,	
	non intende affidare in subappalto nessuna delle prestazioni	
	oggetto del presente atto.	
	2)Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle	
	di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.	

ART. 9 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1) È vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto ai sensi dell'art. 105 comma 1 del Codice. L'infrazione alla presente clausola comporta la risoluzione del contratto e l'incameramento della garanzia definitiva, senza precludere il diritto dell'Ente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti.

ART. 10 - NOVAZIONE SOGGETTIVA E CESSIONE DEI CREDITI

1) Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, lettera d) n. 2) del Codice in caso di novazione soggettiva, nonché comma 13 del medesimo articolo in caso di cessione dei crediti, trovano applicazione le disposizioni in essi contenute.

ART. 11 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

1) La fornitura sarà soggetta a verifica di conformità, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal termine delle attività di cui all'Art. 2 del presente contratto.

2) Durante le operazioni l'Ente potrà effettuare tutti gli accertamenti che riterrà opportuni al fine di verificare la rispondenza delle attrezzature e dei servizi oggetto di fornitura alle specifiche tecniche indicate negli Atti e nei documenti di gara, nonché alle eventuali migliorie offerte.

3) Le operazioni di verifica di conformità risulteranno da apposito Verbale, sottoscritto anche dal Contraente, se presente alle operazioni.

4) Qualora dagli accertamenti effettuati le attrezzature e i

servizi oggetto di fornitura non risultassero conformi alle specifiche di cui al precedente comma 2) il Contraente dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale.

5) Decorso il termine di cui al precedente comma 4) l'Ente procederà ad una seconda verifica. Nel caso in cui le attrezzature e i servizi oggetto di fornitura non risultassero conformi alle specifiche di cui al precedente comma 2), l'Ente applicherà le penali di cui all'Art. 7 del presente contratto, riservandosi la facoltà di procedere alla risoluzione.

6) La verifica di conformità si intende positivamente superata, con l'emissione del Certificato di cui all'Art. 102 del Codice, solo nel caso in cui le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse negli atti e nei documenti di gara, nonché delle eventuali migliorie offerte.

7) L'esito positivo della verifica di conformità non esonera il Contraente dal rispondere di eventuali difetti non emersi nell'ambito delle attività di verifica e successivamente riscontrati; tali difetti dovranno essere prontamente eliminati durante il periodo di garanzia.

ART. 12 - RESPONSABILITÀ

1) Il Contraente è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto. In particolare, è

responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, che dovessero essere causati da parte del proprio personale, inclusi consulenti e collaboratori, nonché da parte degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, i) all'Ente, ii) al personale dipendente, collaboratore o consulente dell'Ente, iii) ai beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, dei soggetti di cui ai punti i) e ii), iv) nonché a terzi.

ART. 13 - RECESSO

1) Fermo restando quanto previsto dall'Art. 109 del Codice, l'Ente potrà recedere dal presente contratto anche nelle seguenti ipotesi non imputabili al Contraente: i) per motivi di pubblico interesse; ii) durante l'esecuzione del contratto in applicazione delle facoltà concesse dall'Art. 1464 c.c.

2) La volontà di recesso sarà comunicata al Contraente con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi. L'Ente in caso di recesso sarà esonerato dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1) Fermo quanto disposto dall'art. 108 del Codice, l'Ente ha diritto di risolvere il contratto ex Art. 1456 c.c. mediante posta elettronica certificata ovvero con raccomandata A.R. senza bisogno di previa messa in mora o di intervento dell'Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi:

- Frode nella esecuzione del contratto;

all'eventuale escussione del danno, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni patiti.

4) Documentazione antimafia

4.1) La documentazione antimafia ex art. 84 del d. lgs 159/2011 è stata richiesta in data 03/07/2023 (in atti prot. N. PR_GEUTG_Ingresso_0046465_20230703).

4.2) Nell'eventualità l'UTG competente rilasci l'informazione antimafia interdittiva la risoluzione di diritto del contratto sarà comunicata al Contraente tramite posta elettronica certificata ovvero con raccomandata A.R.

ART. 15 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1) Ai sensi dell'art. 101 del Codice, il Direttore dell'esecuzione del contratto (in seguito "DEC") è individuato dall'Ente nella persona della Dr.ssa Cristina Africh.

2) Il Contraente individua il Dr. Franz Torsten quale referente durante la fase di esecuzione del contratto.

ART. 16 - FORZA MAGGIORE

1) Le Parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a causa di forza maggiore, intendendosi con tale espressione qualunque evento che sfugga alla volontà delle Parti e che sia imprevedibile anche mediante l'uso della necessaria diligenza.

2) Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una Parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa sarà tenuta a darne tempestiva

	comunicazione all'altra, indicando anche il tempo prevedibile	
	di impedimento.	
	3)La Parte che non abbia potuto adempiere per causa di forza	
	maggiore avrà il diritto ad una proroga dei termini in misura	
	pari alla durata dell'impedimento determinato dalla suddetta	
	causa.	
	ART. 17 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO	
	1)A rettifica di quanto specificato al paragrafo § 11 del	
	Capitolato tecnico, è previsto un pagamento intermedio (SAP -	
	stato di avanzamento delle prestazioni) pari all'80% (ottanta	
	per cento) dell'importo contrattuale a seguito dei test di	
	accettazione in fabbrica (FAT) superati con esito positivo e	
	successiva consegna della fornitura all'indirizzo specificato	
	all'art. 5 comma 2).	
	ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
	1)Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate in	
	merito a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE n.	
	679/2016 (GDPR) e dall'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 così come	
	modificato e integrato dal d.lgs. n. 101/2018, riconoscendo che	
	i dati personali contenuti nel presente contratto saranno	
	esclusivamente trattati dai soggetti contemplati da dette norme	
	al fine di dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere ai	
	doveri di legge e per le necessarie esigenze organizzative,	
	autorizzando quindi il trattamento dei dati stessi.	
	ART. 19 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE	

1) Il presente contratto è redatto in lingua italiana. La validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà governata e definita in accordo alla legge italiana. Per quanto qui non espressamente disposto valgono le norme di legge applicabili ai rapporti e alle fattispecie previste nel presente contratto, salvo le deroghe citate nel contratto medesimo.

2) Per qualsiasi controversia che non possa venire risolta in via amichevole, sarà competente il Foro di Roma.

3) Ai sensi dell'art. 120, c. 4, del D. Lgs. 104/2010, si informa che l'Ente fruisce del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

ART. 20 - SPESE ED ONERI FISCALI

1) Le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi del d.P.R. 26/10/1972 n. 633 e s.m.i.

2) Il presente contratto, che consta di 16 pagine è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 Tariffa allegata al d.P.R. n. 642/1972 ed è sottoscritto secondo le disposizioni di cui all'art. 32, c. 14, del Codice.

3) Il pagamento dell'imposta di bollo dovuta è a totale carico del Contraente che ha provveduto mediante bonifico bancario sul c/c intestato all'Agenzia delle Entrate IBAN IT07 Y010 0003 2453 4800 8120 501.

4) Le spese di registrazione, in caso d'uso, saranno a carico della Parte richiedente.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.

dopo attenta lettura si approvano espressamente tutti gli

articoli del presente contratto.

Il Contraente

L'Ente

Il legale rappresentante

Il Direttore f.f.

(Czeslaw Koziol)

(Giancarlo Panaccione)